



Banking and finance

HIGHLIGHTS

- Segnalazione in materia di esternalizzazione. Nota di chiarimenti della Banca d'Italia
- Conti di pagamento. Esiti dell'esercizio pilota di *mystery shopping* di Banca d'Italia
- Gestioni patrimoniali. Consob pubblica le priorità-chiave per un approccio macroprudenziale mercato

ALTRE NOTIZIE

- Consiglio Nazionale del Notariato. Studio sulla nuova disciplina del voto plurimo e del voto maggiorato
- Consiglio Nazionale del Notariato. Studio sul tema della lista di candidati del consiglio di amministrazione uscente
- BCE. Pubblicato un *working paper* sugli indicatori sui rischi climatici



HIGHLIGHTS

Segnalazione in materia di esternalizzazione. Nota di chiarimenti della Banca d'Italia

La Banca d'Italia, con comunicato del 18 aprile 2024, ha pubblicato una nota di chiarimenti in merito all'applicazione del Provvedimento del 31 maggio 2023 sulle segnalazioni in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali per gli intermediari vigilati.

In particolare, i chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia riguardano:

- le segnalazioni relative alle modifiche ai contratti di esternalizzazione;
- le segnalazioni relative ai contratti di esternalizzazione che fanno capo ad un intermediario vigilato che viene interessato da un'operazione di fusione per incorporazione;
- le segnalazioni riguardanti molteplici contratti di esternalizzazione con uno stesso fornitore;
- gli attributi “*Periodo preavviso per fornitore*” e “*Periodo preavviso per intermediario*”;
- gli attributi “*Data inizio*”, “*Data scadenza*” e “*Data prossimo rinnovo*” in caso di rinnovo tacito del contratto di esternalizzazione;
- l'attributo “*Costo annuo*”, nel caso in cui un contratto di esternalizzazione non abbia generato alcun costo nel corso dell'anno di riferimento della segnalazione;
- l'attributo “*Data ultima valutazione a FEI*”;
- l'attributo “*Trattamento dati personali*” nell'ipotesi in cui il contratto di esternalizzazione consenta il trattamento dei dati personali da parte del fornitore ma, di fatto, il fornitore non proceda a tale trattamento;
- gli attributi “*Data ultima verifica audit*” e “*Data prossima verifica audit*”, nel caso in cui le verifiche sono effettuate da personale dipendente dell'intermediario ma non appartenente alla funzione di revisione interna (Internal audit).

[\[clicca qui\]](#)



Conti di pagamento. Esiti dell'esercizio pilota di *mystery shopping* di Banca d'Italia

La Banca d'Italia, con comunicazione del 22 settembre 2023, ha reso noto l'avvio di un esercizio pilota di *mystery shopping* avente ad oggetto l'offerta di conti di pagamento.

In particolare, l'obiettivo dell'esercizio era verificare il rispetto delle norme di trasparenza e correttezza nella fase di primo contatto con il cliente e la capacità degli addetti allo sportello di illustrare le caratteristiche dei prodotti proposti e di indirizzare il cliente verso quello più adatto alle sue esigenze.

All'esito di tali verifiche, la Banca d'Italia ha ritenuto che, in linea generale, i prodotti offerti e le spiegazioni fornite dagli addetti sono risultati adeguati. Tuttavia, è emersa la necessità di migliorare l'utilizzo della documentazione di trasparenza.

In proposito, la Banca d'Italia ha richiesto a tutti gli operatori di assicurare, sin dalla fase di primo contatto con il cliente, che venga sempre messa a disposizione della clientela la documentazione di trasparenza (Foglio informativo e Documento



informativo sulle spese) e che questa venga utilizzata attivamente dagli addetti per illustrare le caratteristiche e i costi del prodotto offerto.

La Banca d'Italia ha inoltre chiarito che i documenti devono essere messi a disposizione del cliente in forma cartacea o su altro supporto durevole: l'invio all'indirizzo email comunicato dal cliente o tramite servizi di messaggistica elettronica per dispositivi mobili che consentono l'archiviazione di documenti (es. WhatsApp) può considerarsi conforme alle norme, mentre non è sufficiente il mero rimando a consultare la documentazione pubblicata sul sito web dell'intermediario.

Più in generale, gli intermediari devono garantire che i processi e le procedure predisposti per assicurare nel tempo la qualità della assistenza fornita ai clienti siano oggetto di costante monitoraggio (ad esempio attraverso l'adozione di proprie iniziative di *mystery shopping*, la somministrazione di questionari valutativi agli addetti che hanno partecipato a iniziative formative, indagini sul grado di soddisfazione della clientela, ecc.), anche al fine di assumere le più opportune iniziative di miglioramento.

Si segnala, infine, che la Banca d'Italia, valutata la positiva esperienza maturata con l'esercizio pilota, utilizzerà a regime il *mystery shopping* come strumento di controllo nella sua funzione di vigilanza di tutela del cliente e continuerà a svolgere visite di *mystery shopping* anche in ambiti diversi dall'offerta di conti di pagamento.

[\[clicca qui\]](#)



Gestioni patrimoniali. Consob pubblica le priorità-chiave per un approccio macroprudenziale

La Consob, unitamente alla Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV - Spagna), all'Autorité des marchés financiers (AMF - Francia) e alla Finanzmarktaufsicht (FMA - Austria), ha pubblicato le priorità chiave (*key priorities*) nell'ambito del dibattito sull'approccio macroprudenziale alle gestioni patrimoniali e in vista della prossima consultazione della Commissione europea su questo tema.

In particolare, le predette autorità di vigilanza, hanno evidenziato che negli ultimi anni i rischi derivanti dall'intermediazione finanziaria non bancaria (NonBank Financial Intermediation - NBFi) sono stati oggetto dell'attenzione delle autorità di regolamentazione mondiali, soprattutto perché è andata aumentando la quota relativa da essi ricoperta nel sistema finanziario globale.

Sono state inoltre sollevate preoccupazioni sui potenziali effetti negativi per l'economia reale degli shock diffusi attraverso la Non-Bank Financial Intermediation o da essa generati.

Inoltre, le autorità di vigilanza hanno chiarito che nell'elaborazione delle normative necessarie per affrontare i rischi delle gestioni patrimoniali occorre tener conto delle loro caratteristiche specifiche. L'ecosistema delle gestioni patrimoniali è diverso da quello delle banche e altrettanto variegato, così come le vulnerabilità finora evidenziate.

Le autorità di regolamentazione dovrebbero concentrarsi in via prioritaria sulle caratteristiche delle gestioni patrimoniali che generano eccessiva volatilità dei prezzi e stress di liquidità.

In base a queste considerazioni e per ciò che concerne il settore dell'asset management, la Consob, la CNMV, la AMF e la FMA hanno individuato cinque priorità. Le prime tre riguardano misure di breve e medio termine, mentre le altre andrebbero approfondite nel lungo termine:



- garantire un'ampia disponibilità e un maggiore utilizzo degli strumenti di gestione della liquidità (Liquidity Management Tools - LMT) in tutti i tipi di fondi aperti (Open-Ended Funds -OEF): la recente revisione della direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (Alternative Investment Fund Manager Directive) consentirà un significativo progresso nell'adozione di LMT, sebbene le misure di secondo livello siano ancora in fase di elaborazione;
- vietare la contabilizzazione a costi ammortizzati dei fondi comuni del mercato monetario (Money Market Funds): la contabilizzazione a costi ammortizzati è intrinsecamente dannosa per la stabilità finanziaria, equivale a fornire false dichiarazioni agli investitori, facendo loro credere di godere di uno stabile valore patrimoniale netto (Net Asset Value - NAV) e incentiva i first movers;
- dovrebbero essere anche previsti stress test sistematici intesi a comprendere meglio le vulnerabilità di ciascun gruppo di gestione patrimoniale e le sue interconnessioni con altri partecipanti al sistema finanziario;
- introdurre un approccio di vigilanza realmente consolidato per ciò che concerne i grandi gruppi di gestione patrimoniale transfrontalieri: poiché i loro team e fondi sono attualmente soggetti al controllo di autorità nazionali diverse, garanti della concorrenza in diversi Paesi, la creazione di un collegio di vigilanza su questi gruppi determinerebbe rilevanti benefici sia in periodi di stress che in normali condizioni di mercato;
- creare un data hub integrato e condiviso dalle autorità di vigilanza dei mercati e dalle banche centrali, che risponda alle esigenze di entrambi, sia per quanto concerne la vigilanza quotidiana che gli esercizi di stress-test.

[\[clicca qui\]](#)



ALTRE NOTIZIE

[Consiglio Nazionale del Notariato. Studio sulla nuova disciplina del voto plurimo e del voto maggiorato](#)

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n.40-2024/I, introdotta dalla legge 5 marzo 2024 n. 21 (c.d. Legge Capitali).

In particolare, la Legge Capitali ha introdotto:

A. un rafforzamento del voto plurimo (art. 13 Legge Capitali): intervenendo sull'art. 2351 c.c., viene ampliata la facoltà delle società non quotate di introdurre (opt-in) un voto plurimo, aumentando il fattore di moltiplicazione dagli attuali 3 fino a un massimo di 10 voti per azione. Il voto plurimo continua a rappresentare una categoria speciale di azioni che può essere adottata soltanto da una società chiusa che potrà comunque mantenerle anche in seguito alla quotazione sul mercato regolamentato. Rimane inalterato lo spazio lasciato all'autonomia statutaria nel configurare il voto plurimo, già previsto dal comma 4, che può essere previsto anche solo per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

Resta pertanto valida la limitazione per cui, ai sensi dell'art. 126-sexies TUF, l'emissione di azioni a voto plurimo non è consentita alle società quotate. Tuttavia, lo stesso articolo prevede che, qualora tali azioni siano emesse dalla società anteriormente all'inizio delle negoziazioni in un mercato regolamentato, esse conservano le loro caratteristiche e diritti.



La nuova disposizione non interviene in merito al discusso tema se l'introduzione della previsione statutaria del voto plurimo sia causa di recesso per il socio che non ha contribuito ad adottare la relativa delibera e pertanto su questo tema occorre fare riferimento alle soluzioni già prospettate in dottrina e giurisprudenza.

In assenza di una esplicita previsione normativa, occorre valutare, in particolare, se sussista il diritto di recesso ai sensi l'articolo 2437, primo comma, lett. g), c.c. il quale prevede che i soci che non hanno concorso alle delibere riguardanti le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto hanno un diritto di recesso dalla società, per tutte o parte delle loro azioni.

B. un rafforzamento del voto maggiorato (art. 14 Legge Capitali): il testo interviene sull'art. 127-quinquies TUF, e introduce, al comma 2, un'ipotesi di maggiorazione rafforzata del voto che si affianca alla maggiorazione già prevista dal comma 1, rimasto invariato, offrendo un maggiore spazio all'autonomia statutaria anche alle società già quotate. La modifica consente loro di optare (opt-in) per un rafforzamento del voto maggiorato da calcolare in relazione all'allungamento del periodo di detenzione delle azioni, con un rapporto incrementale di 1 voto ogni periodo di 12 mesi, successivo alla maturazione dei 24 mesi previsti per la maggiorazione ordinaria, fino a un massimo di 10 voti per azione (art. 127-quinquies, nuovo comma 1-bis TUF). La maturazione del periodo successivo ai primi 24 mesi decorre dall'iscrizione della relativa delibera di modificazione dello statuto. Al fine di tutelare la parità di trattamento dei soci, la disciplina prevede che l'adozione della maggiorazione rafforzata determini il diritto di recesso per gli azionisti dissenzienti, espressamente escluso nel caso di adozione della maggiorazione ordinaria.

La disciplina sulla maggiorazione del voto, ai sensi dell'art. 119 TUF, si applica alle società italiane con azioni quotate (o quotande ai sensi del comma 9) in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea. Restano escluse le società italiane non quotate o quotande sui mercati regolamentati, incluse quelle con titoli diffusi e quelle con titoli ammessi alla negoziazione sui sistemi multilaterali di negoziazione.

La previsione della maggiorazione del voto rafforzata (così come quella ordinaria) è facoltativa e richiede l'introduzione di una specifica clausola statutaria.

Per gli altri profili della disciplina del voto maggiorato, resta sostanzialmente invariato l'impianto normativo previgente.

[\[clicca qui\]](#)



[Consiglio Nazionale del Notariato. Studio sul tema della lista di candidati del consiglio di amministrazione uscente](#)

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n.43-2024/I, sul tema della lista di candidati alla carica di amministratore del consiglio di amministrazione uscente, introdotta dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. Legge Capitali).

Lo studio raccoglie alcune riflessioni sull'art. 12 della legge 5 marzo 2024, n. 21, norma dedicata alla disciplina della presentazione da parte del «consiglio di amministrazione uscente» di una lista di candidati alla carica di amministratori. Con tale disposizione si è, anzitutto, introdotto nel T.U.F. un nuovo art. 147-ter.1, che pone delicati problemi interpretativi e aumenta considerevolmente il grado di complessità (e complicazione) dello "statuto" speciale delle società italiane quotate.

Le riflessioni sono prevalentemente, anche se non esclusivamente, incentrate sul rapporto tra la nuova disposizione normativa in tema di "Lista del consiglio di amministrazione nelle società per azioni quotate" e il residuo spazio ancora



lasciato all'autonomia statutaria in materia di selezione, composizione e nomina dell'organo amministrativo di una società quotata.

In particolare, attraverso l'art. 12 della Legge Capitali è stato introdotto un pacchetto di norme riguardo:

- alla presentazione della lista del consiglio uscente che dovrà essere: (i) approvata con il voto favorevole dei 2/3 del cda; (ii) contenere un numero pari al numero dei consiglieri da eleggere maggiorato di un terzo; (iii) depositata e resa pubblica entro 40 giorni precedenti alla data dell'assemblea convocata per il rinnovo;
- alle modalità di elezione dei candidati qualora la lista del consiglio uscente risulti prima per numero di voti: (i) ulteriore votazione individuale sui singoli candidati della lista del cda; (ii) riserva dei posti alle eventuali altre liste di minoranza, fino a un massimo di due, che otterranno un numero di posti in consiglio proporzionale ai voti ricevuti (non inferiore al 20% dei voti se i voti ottenuti sono complessivamente inferiori al 20% del totale dei voti espressi; proporzionale pure nel caso i voti ottenuti siano superiori al 20% del totale dei voti espressi);
- alla formazione dell'eventuale comitato endo-consiliare competente in materia di controllo interno e di gestione dei rischi che, qualora la lista del cda abbia ricevuto il maggior numero dei voti, dovrà essere presieduto da un consigliere indipendente tratto dalle eventuali liste diverse da quella presentata dal consiglio;
- alla entrata in vigore: (i) delega alla Consob per le disposizioni attuative; (ii) aggiornamento degli statuti sociali affinché la nuova disciplina possa essere applicata alla prima assemblea convocata successivamente al 1° gennaio 2025.

La lista del consiglio è una proposta di candidati che non sostituisce ma si aggiunge a quella che possono presentare i soci. Il sistema di elezione del consiglio di amministrazione si fonda quindi sempre sul sistema delle liste presentate dai soci alle quali si può aggiungere la lista del consiglio, quando tale ulteriore modalità sia autorizzata dallo statuto.

L'introduzione di una disciplina dedicata alla presentazione della lista di candidati da parte del consiglio di amministrazione rappresenta un elemento di assoluta novità, anche per la mancanza di analoghe discipline negli ordinamenti degli altri paesi, i cui potenziali incisivi effetti sul meccanismo e sui criteri di nomina richiedono un'interpretazione sistematica alla luce dei principi di parità di trattamento degli azionisti e di integrità del processo di formazione dell'organo di amministrazione.

La norma primaria non esaurisce però la disciplina della materia. Si affida infatti alla Consob il potere di dettare con proprio regolamento le disposizioni attuative della norma (da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge).

[\[clicca qui\]](#)



[BCE. Pubblicato un *working paper* sugli indicatori sui rischi climatici](#)

La BCE ha pubblicato il *working paper* statistico n. 48 della collana "*ECB Statistics Paper Series*" denominato "*Climate change-related statistical indicators*", che illustra la metodologia, i dati di base e i risultati degli indicatori per la valutazione dell'impatto dei rischi climatici sul settore finanziario.

A tal riguardo, si rammenta che, nel gennaio 2023, la BCE ha pubblicato una prima serie di indicatori statistici sperimentali e analitici per la misurazione e il monitoraggio dei rischi climatici. Questi indicatori sono stati elaborati in stretta collaborazione con le banche centrali nazionali dell'ESCB e fanno parte del più ampio piano d'azione per il clima della BCE.



Il documento in commento illustra, dunque, la metodologia e i risultati principali degli indicatori statistici sviluppati con riferimento (i) alla finanza sostenibile; (ii) alle emissioni di carbonio; (iii) ai rischi fisici.

In particolare, gli indicatori statistici relativi alla finanza sostenibile si fondano su statistiche consolidate sui titoli in ambito europeo, garantendo la comparabilità tra paesi, periodi e scenari climatici e consentono di monitorare i finanziamenti destinati a progetti sostenibili e alla transizione verso un'economia a emissioni zero.

Gli indicatori sulle emissioni di carbonio analizzano l'esposizione del settore finanziario a controparti con modelli di business ad alta intensità di carbonio e l'intensità di carbonio del portafoglio titoli e prestiti. Sono quindi utili per valutare il contributo del settore al finanziamento della transizione verso un'economia a emissioni zero e i rischi associati.

Gli indicatori di rischio fisico valutano, invece, l'impatto dei rischi naturali indotti dai cambiamenti climatici sulle prestazioni del portafoglio di prestiti e titoli degli intermediari finanziari.

[[clicca qui](#)]



MILANO	Piazzale Luigi Cadorna, 4 20123 Milano – Italy +39 02 873131 milano@rplt.it	Piazza Pio XI, 1 20123 Milano – Italy +39 02 45381201 milano-mi@rplt.it
ROMA	Via Venti Settembre, 98/G 00187 Roma – Italy +39 06 80913201 roma@rplt.it roma-rm@rplt.it	
TORINO	Via Amedeo Avogadro, 26 10121 Torino – Italy +39 011 5584111 torino@rplt.it	
BOLOGNA	Via D’Azeglio, 19 40123 Bologna – Italy +39 051 232495 bologna@rplt.it	
BUSTO ARSIZIO	Via Goito, 14 21052 Busto Arsizio – Italy +39 0331 173141 busto@rplt.it	
AOSTA	Via Croce di Città, 44 11100 Aosta – Italy +39 0165 235166 aosta@rplt.it	

